

► **COMUNE DI EDIL GLOBAL**

Ufficio Tributi

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2016
Versamento II rata

Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;
 Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;
 Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
 Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
 Visto l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;
 Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

informa:

► **VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2016**
Entro il 16 dicembre 2016 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo TASI per l'anno 2016.

Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l'abitazione principale, purché non incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell'enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall'utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l'amministratore.

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Il versamento della II rata, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio della I rata versata lo scorso 16 giugno, deve essere effettuato entro il

16 DICEMBRE 2016

Con apposita delibera di Consiglio Comunale è stata approvata l'aliquota da applicare per l'anno d'imposta 2015, a **TUTTI GLI IMMOBILI**

pari al 0,1%

Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.

Le quote dell'utilizzatore e del titolare di diritto reale di godimento sono così ripartite:

% TASI a carico	
% Utilizzatore	% Proprietario
30	70

- Il **CODICE CATASTALE** del COMUNE E' __H894__
 ► I **CODICI TRIBUTO** da utilizzare per il versamento sono i seguenti:

DESCRIZIONE	CODICI TRIBUTO
TASI - abitazione principale e pertinenze	3958
TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI - aree fabbricabili	3960
TASI_ Altri fabbricati	3961

► **ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. All'imposta dovuta è decurtata l'eventuale detrazione stabilita dal regolamento comunale.

Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

La base imponibile è determinata rivalutando la rendita catastale del 5%, ed applicando i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

- Si rammenta che i **terreni agricoli sono esclusi** dalla TASI.

► **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Data

01/12/2016

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Maria Lucia Chiavelli